



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I° SETTORE- Affari Generali ed Istituzionali
- Ufficio Contenzioso-

RELAZIONE-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00, nei confronti della Ditta Amato Costruzioni srl nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda, (R.G. n. 445/2023), definito con verbale di conciliazione giudiziale del 04/04/2024.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- Con atto di citazione, fatto notificare in data 02.02.2023 (prot. n. 1786 del 03/02/2023) dall'avv. Stefano Briotti nell'interesse della Ditta Amato Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante Andrea Amato, è stato convenuto in giudizio il Comune di Cerda dinanzi al Tribunale di Termini Imerese al fine di:

1. "accertare e dichiarare come dovuta dal Comune di Cerda la somma di €. 24.660,16, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti e utilizzati dalla Committente, oltre accessori di legge e interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del dovuto fino al soddisfo e per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 cc, l'avvenuto arricchimento senza giusta causa dell'amministrazione convenuta ai danni della Amato Costruzioni srl con riferimento ai lavori urgenti suppletivi ordinati, con relativa statuizione di condanna dell'amministrazione stessa ad indennizzare la Amato Costruzioni srl della correlata diminuzione patrimoniale, quantificabile in €. 24.660,16, o nella maggiore o minore somma che dovesse essere risultare provata in corso di causa, ovvero a titolo di equo compenso, oltre accessori di legge ed interesse moratori dal dì del dovuto sino al soddisfo";
2. "accertare e dichiarare come dovuta dal Comune di Cerda alla Amato Costruzioni srl la somma di €.8.703,46 a titolo, rispettivamente di danno da ritardato pagamento di lavori, maggiori costi della manodopera dovuti al ritardo nella approvazione della perizia e maggiori spese per ammortamento, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti e utilizzati dalla Committente";
3. "accertare e dichiarare l'ultimazione dei lavori di cui all'appalto oggetto di causa";
4. "accertare e dichiarare inadempiente la Committente convenuta in ordine alla emissione del conto finale, della collaudazione delle opere e della emissione delle Certificazione di esecuzione lavori";

- La causa è stata iscritta a ruolo con il N. 445/2023;

- Il Comune di Cerda si è costituito in giudizio con il patrocinio legale dell'avv. Giovanni Macina, giusta delibera di Giunta Comunale n. 36 del 03/05/2023;

- Con memoria di costituzione e risposta del 04/05/2023, resisteva in giudizio il Comune di Cerda contestando integralmente, in fatto e diritto, il contenuto delle domande avverse chiedendone l'integrale rigetto;

- Con verbale di udienza mediante trattazione scritta del 04/04/2024, il Giudice, in considerazione dell'oggetto della lite, ha invitato le parti ad una soluzione conciliativa del contenzioso articolata nei termini seguenti:

“pagamento, entro 60 gg. dalla conclusione dell'accordo, da parte del Comune di Cerda in favore di Amato Costruzioni srl, dell'importo complessivo di €. 9.200,00, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”,

- Con nota del 16/04/2024, prot. n. 5557 del 17/04/2024, l'avv. Giovanni Macina, n.q. di procuratore dell'Ente trasmetteva la suddetta proposta conciliativa, esprimendo parere favorevole in merito, motivato dalle seguenti considerazioni: *“detta proposta formulata dal Giudice, comparata allo stato ai rischi e ai benefici del prosieguo della causa, sia da ritenersi accettabile, anche perché è prevista (in caso di accettazione) la compensazione delle spese legali che nella denegata ipotesi di condanna, anche ad una somma inferiore a quella proposta dal Tribunale, paradossalmente potrebbe innalzare l'importo finale ad una misura superiore eventualmente transatta”*;

- Con nota prot. n. 6850 del 15/05/2024, questo Ente nel prendere atto del parere favorevole del legale, trasmetteva a tal riguardo la nota prot. n. 6533 dell'08/05/2024, con cui l'UTC nelle persone del geom. Giuseppe Chiappone e del geom. Minneci Spalla Salvatore, rispettivamente nelle qualità di RUP e D.L. dei lavori per cui è causa, hanno ritenuto *“accettabile”* la proposta formulata dal Giudice a fronte della richiesta economica avanzata in giudizio (€. 33.363,62 complessivi) largamente maggiore rispetto a quella oggetto di transazione (€. 9.200,00);

- In considerazione di quanto sopra, l'Ente dava specifico mandato al proprio legale di procedere in tal senso per il deposito e conclusioni all'udienza fissata per il giorno 5 luglio 2024, aderendo alla soluzione bonaria della lite in essere;

- Con note scritte e conclusive depositate in data 04/06/2024, la Ditta Amato Costruzioni srl manifestava espressamente la volontà di aderire alla soluzione proposta dal Giudice;

- Con verbale di udienza di trattazione scritta del 09/09/2024, il Giudice, nel prendere atto che le parti avevano aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 04.04.2024 e che nessun pagamento era stato effettuato a favore di parte attrice, concedeva alle parti un breve rinvio al fine di consentire al Comune di Cerda di adempiere, rinviando l'udienza al 21/10/2024 ;

- Con nota prot. n. 12222 del 09/09/2024, l'avv. Macina trasmetteva il citato verbale e sollecitava questo Ente il pagamento della somma di €. 9.200,00 in favore di Amato ai fini della estinzione del processo;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4 Ottobre 2024, pur senza riconoscimento alcuno delle tesi avverse e a mero scopo transattivo, questo Ente si impegnava alla definizione della conciliazione in parola, dandosi atto che si sarebbe proceduto al pagamento del dovuto ad approvazione definitiva del bilancio 2024/2026 ed alla conclusione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/00;

- Con nota prot. n. 13689 dell'08/10/2024, si trasmetteva al procuratore dell'Ente la deliberazione n. 89/2024, invitando lo stesso a compiere nel proprio interesse tutti gli atti e le attività necessari al perfezionamento della conciliazione giudiziale;

Vista la nota pec del 30/10/2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 31/10/2024, al n. 14782, con la quale l'avv. Giovanni Macina ha comunicato l'esito dell'udienza discussa il giorno 21/10/2024, concludendo che, ai fini della estinzione del procedimento, è stato disposto un ulteriore rinvio all'udienza del 09/05/2024;

Preso atto che con la superiore comunicazione il legale dell'Ente ha invitato ulteriormente questo Ente *“ad inserire/approvare il debito in questione tra le voci di debito fuori bilancio e di provvedere al relativo pagamento, evidenziando che nel caso in cui esso non avvenga prima della superiore udienza, la proposta conciliativa formulata dal Giudice (e già accettata con formale adesione delle parti) sarà dichiarata inefficace, con tutte le possibili conseguenze negative ed eventuali responsabilità del caso”*;

Evidenziata quindi la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, dandosi atto che all'udienza fissata per il 09/05/2025, il Tribunale di Termini Imerese emetterà provvedimento di estinzione della materia del contendere, solo se riscontrati i relativi adempimenti di pagamento;

Rilevato che il verbale di conciliazione giudiziale di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (sentenze esecutive), con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità. Si giunge a tale conclusione attraverso una interpretazione estensiva del riferimento alle *“sentenze esecutive”* di cui alla predetta lett. a). Trattandosi di norma eccezionale non è infatti ammissibile un'interpretazione analogica, ma è senz'altro ammessa una interpretazione estensiva che riconduca alla fattispecie prevista dalla norma, tutti i casi specifici che vi devono essere ricompresi alla luce della oggettiva ratio della disposizione e dei fini che si può ritenere che il legislatore abbia voluto perseguire con essa, seppur non esattamente menzionati. Alla luce di quanto sopra

dedotto, l'espressione "sentenze esecutive" di cui al richiamato art. 194 comma 1 lett. a), deve interpretarsi, estensivamente, come riferito a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, dunque anche come nel caso di specie al verbale di conciliazione giudiziale da cui deriva un debito pecuniario a carico dell'Ente (cfr in tal senso Corte dei Conti Sez. di Contr. per la Lombardia n. 998/10/PAR dei 26.10.2010 - 15/11/2010).

Atteso che:

- la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio;
- nella fattispecie trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/00;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun apprezzamento discrezionale è lasciato all'Organo consiliare che, con l'adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sezione riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23/02/2005);
- il compito demandato al Consiglio Comunale è unicamente quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse per farvi fronte e di accertare le cause che lo hanno originato;
- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dallo stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere;
- è pertanto necessario adottare il seguente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra pari ad € 9.200,00, previa approvazione del consiglio comunale;

Richiamato il disposto di cui all'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/00, il quale testualmente recita:

"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f.b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per l'importo complessivo di 9.200,00, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. N. 40 del 21/10/2024, esecutiva ope legis, l'Ente ha approvato il testo definitivo del documento di bilancio 2024/2026;
- la somma necessaria al pagamento del debito in oggetto viene imputata e trova copertura al codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999, cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente – Altri servizi generali", del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
- il mancato e/o ritardato pagamento nei termini contenuti nella proposta conciliativa in parola comporterebbe danno all'Ente, stante gli obblighi in capo allo stesso ai sensi e per gli effetti derivanti dalla esecutività del titolo;

Rilevato che sussistono nel caso in specie i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

1. la riconducibilità ad una delle ipotesi individuate dall'art. 194, co. 1, del D.Lgs. 267/00;
2. la certezza, cioè la esistenza di una obbligazione a dare, inevitabile per l'ente;
3. la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
4. l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti;



Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;
- il principio concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lett. h) (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. **Di Riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.e.ii, in relazione al giudizio vertente Amato Costruzioni srl contro il Comune di Cerda, in virtù del verbale di conciliazione del 04/04 /2024, la somma di complessivi €. 9.200,00 in favore della Amato Costruzioni, quale importo dovuto in favore della stessa, a definizione della vertenza contro il Comune di Cerda rubricata al R.G. N. 445/2023;
2. **Di Dare atto** che la partita debitoria di €. 9.200,00 graverà sul cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente – Altri servizi generali", cod. bilancio 01.11_1.10.99.99.999 del bilancio 2024/2026, esercizio 2024;
3. **Di Dare atto** altresì che il riconoscimento del presente debito non comporta riconoscimento alcuno delle tesi avverse, costituendo mero scopo transattivo al fine di evitare l'alea del giudizio e la eventuale condanna a maggiori oneri e spese;
4. **Di Demandare** al Responsabile del I Settore, l'adozione degli atti necessari e consequenziali al presente atto;
5. **Di Trasmettere** il presente provvedimento alla competente Sezione giurisdizionale della Corte della Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;
6. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti.

Cerda, li 05 NOV. 2024

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa





COMUNE DI CERDA

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00 nei confronti della Ditta Amato Costruzioni srl nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda (R.G. N. 445/2023), definito con verbale di conciliazione giudiziale de 04/04/2024

PARERE del Responsabile del I Settore – Affari Generali ed Istituzionali- Contenzioso

(Art. 12, comma 1 – L.R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li 06 NOV. 2024

Il Responsabile del I Settore
(Antonina I. Iudicello)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II
Servizio Economico Finanziario

Oggetto: “ Riconoscimento D. F. B. ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, nei confronti della ditta Amato Costruzioni srl nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda (RG n.445/2023) Sig. Sceusa Angelo nel giudizio contro il Comune di Cerda avanti al TAR Sicilia – Palermo (, definito con verbale di conciliazione del 04.04.2024

PARERE del Responsabile dell’Ufficio – In ordine alla regolarità contabile
(Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole, dando atto che la spesa potrà essere regolarizzata con imputazione sul cap. 7110 “ Oneri Straordinari della Gestione Corrente ” P.F. 01.11- 1.10.99.99.999 del bilancio 2024-2026, gestione 2024.

Cerda li 18/11/2024

Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)





COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

**Parere del Revisore Unico su
riconoscimento debito fuori bilancio
giudizio Amato Costruzioni S.r.l. c/
Comune di Cerda**

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

Comune di Cerda
Revisore Unico
Verbale n. 104 del 20 novembre 2024

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cerda

visti

- la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 18/11/2024 con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese relative al giudizio vertente contro il Comune di Cerda, (R.G. n. 445/2023), per il quale il Giudice del Tribunale di Termini Imerese ha proposto una conciliazione giudiziale in data 04/04/2024 che prevede il pagamento di euro 9.200,00 a favore della Amato Costruzioni S.r.l. entro il termine del 09/05/2025, data nella quale il Tribunale di Termini Imerese, una volta adempiuto al pagamento in questione, emetterà provvedimento di estinzione della materia del contendere;

- la documentazione relativa a detto procedimento;

- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

- la deliberazione n. 27/Sez.Aut/2019/QMIG della Corte dei Cont, sezione Autonomie, "*Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL*", che enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

rilevato che

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 04/04/2024 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, per un importo di euro 9.200,00 relativo a spesa corrente;

- Il suddetto debito trova copertura nel Bilancio 2024 in quanto la somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza con imputazione al Cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente;

tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N.267/2000, nei confronti della ditta Amato Costruzioni srl nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda, (R. G. n. 445/2023), definito con verbale di conciliazione giudiziale del 04/04/2024.

Raccomando all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Cerda, 20 novembre 2024

Il revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

